

(Allegato A)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**GOOD WORLD CITIZEN A.P.S**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. - 1 Denominazione**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione:

"GOOD WORLD CITIZEN A.P.S " Ente del Terzo Settore da ora in avanti denominata "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "A.P.S" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "A.P.S" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

**Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie**

L'Associazione ha sede attualmente in Firenze.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale

variazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO**

### **Art. 4 – Finalità ed oggetto associativo**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo culturale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In ottemperanza alle norme del Codice del Terzo Settore, lo spirito e la prassi associativa si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In particolare l'Associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere le culture e la multiculturalità al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente, nonché allo sviluppo delle competenze culturali, sociali e civiche al fine di sostenere una convivenza pacifica e valorizzare le diversità culturali;
- sostenere e diffondere le varietà culturali tramite la promozione di contributi di carattere formativo e con manifestazioni educative, artistiche e ricreative, fornendo servizi culturali per tutta la collettività in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri volti alla collaborazione e al rispetto reciproco;

- svolgere attività culturali comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, creativo, di promozione sociale e attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni.
- Contribuire allo sviluppo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

CS

HA

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale

o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo

e al contrasto della povertà educativa;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e

successive modificazioni;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di

cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione, sia

direttamente che tramite terzi ovvero in rapporto convenzionato con enti

pubblici e privati, potrà:

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a. | promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività di confronto ed integrazione culturale al fine di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali ovvero, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, workshop inchieste, seminari, istituzione di biblioteche e archivi;                                         |          |
| b. | promuovere, progettare, organizzare e gestire luoghi d'incontro fra gli associati per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca ovvero, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri, spettacoli, mostre, saggi, proiezioni e cineforum, fiere e mercati, attività ludiche e teatrali, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro; |          |
| c. | promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di iniziative pubbliche sia culturali che sociali e gli scambi nazionali ed internazionali di conoscenze e di materiale documentario e di studio;                                                                                                                                                                                                                 |          |
| d. | promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali ovvero, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione di cataloghi, riviste, quaderni, articoli, saggi, ivi compresi gli atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;                                                                               | 52<br>44 |
| e. | promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti sonori, audiovisivi e multimediali ed in genere i supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi;                                                                                                                        |          |
| f. | promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico ivi compresa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |

l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

g. promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o eventi, percorsi formativi per le giovani generazioni volti alla prevenzione del disagio, l'aggregazione e l'educazione tra pari;

h. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, la convivenza civile, i valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

i. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti diretti al sostegno delle comunità educanti;

j. progettare, organizzare, realizzare e gestire attività formative, di educative, e didattiche verso gli adulti e minori ivi compreso, ma non esclusivamente, la realizzazione di laboratori didattici, artistici, teatrali, musicali e di artigianato;

k. promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività aventi natura ricreativa quali la gestione di spazi ludico-ricreativi, somministrazioni di alimenti e bevande, ristorazione, catering solidale ed affini;

l. promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività, aventi natura turistica, quali l'organizzazione viaggi, trekking, escursioni e similari ma anche visite di studio a luoghi simbolo, e realtà storiche o contemporanee che mostrino pratiche di integrazione ed inclusione interculturale ovvero pratiche di vita, orientate all'equo sostenibilità, alla solidarietà ed al pacifismo;

GN

HA

m. progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a

sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche, della famiglia e più in

generale alle comunità educanti al fine di prevenire l'abbandono e la

dispersione scolastica, di favorire l'inclusione sociale dei minori e di

contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, ivi compresi il bullismo e la

povertà educativa attraverso percorsi didattico educativi che valorizzano le

capacità creative dei minori;

~~n. promuovere, progettare, organizzare e gestire eventi, o corsi per la~~

~~formazione del pubblico alla cultura della legalità, della pace,~~

~~dell'internazionalismo, della mediazione del conflitto e della nonviolenza;~~

~~o. operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento~~

~~delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle~~

~~donne nella società e nel mondo;~~

p. realizzare attività didattica e formativa universitaria e post universitaria quali

master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di

alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale

affendenti alle finalità associative;

q. promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o

attività di ricerca e di documentazione etnografica, storica e culturale e di -

l'analisi critica e comparata degli aspetti della tradizione delle diverse

culture;

r. promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti di gestione di beni

pubblici inutilizzati o beni privati confiscati alla criminalità organizzata al fine

riqualificarne le condizioni e di restituirli alla fruizione pubblica attraverso le

attività statutarie.

L'Associazione deve perseguire una produzione scientifica di qualità e mantenere un

ruolo pubblico di promozione sociale, quali aspetti fondamentali della propria identità.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri e della partecipazione a bandi pubblici e privati nazionali ed internazionali.

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

Inoltre, l'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività commerciale, produttiva ed in genere economica purché accessoria, marginale e secondaria alle finalità statutarie e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, coordinamenti ed unioni, reti

GN

HA

nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

## SOCI

### Art. 5 – Requisiti dei Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di delega del Presidente ad un consigliere, il rilascio della tessera sottoscritta dal consigliere delegato costituisce titolo di ammissione.

I soci, possono essere:

#### ***Soci fondatori***

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

#### ***Soci ordinari***

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

#### ***Soci fruitori***

Sono soci fruitori le persone fisiche, anche minorenni purché dietro consenso di chi esercita la potestà genitoriale, che usufruiscono occasionalmente

delle attività associative secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una quota associativa simbolica stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

#### ***Soci onorari***

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

#### ***Soci sostenitori o promotori***

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

#### **Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci**

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito.

È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione secondo le modalità eventualmente previste da un regolamento interno e comunque entro 15 giorni dalla richiesta.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,

nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 7 – Perdita qualifica di socio**

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

#### **Art. 8 – Recesso del socio**

Il socio può recedere liberamente dall'Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

11/12

#### **Art. 9 – Esclusione del socio**

Il socio dell'Associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota

11/12

associativa;

- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Per i soci che non rinnovano la quota associativa entro il 15 gennaio, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

25

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

HA

## RISORSE ECONOMICHE

### Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione.

GN

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

HT

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel

caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 11 - Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei revisori – se nominato o per obbligo di legge - ;
4. il Presidente;
5. il Vice-presidente;
6. il Segretario;
7. Il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- di eleggere il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Revisori;
- di eleggere il Presidente dell'Associazione;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale

- di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

#### **Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto ( $\frac{1}{4}$ ) dei soci.

~~L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.~~

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano o a mezzo fax, posta elettronica o messaggio telematico almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

GN

HA

#### **Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il  $\frac{3}{4}$  degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'Assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate che abbiano svolto per almeno due anni attività di volontariato nell'Associazione, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente o agli altri consiglieri appositamente incaricati è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del

Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma o messaggio telematico.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 18 - Svolgimento del Consiglio Direttivo**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantito la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio Direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione

ND

HA

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio di Direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono

essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica ovvero mediante messaggio scritto trasmesso tramite qualsiasi modalità telematica o telefonica.

#### **Art. 19 – Giunta Esecutiva**

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente, Tesoriere o Segretario ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

#### **IL TESORIERE**

##### **Art. 20 – Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

#### **IL SEGRETARIO**

##### **Art. 21- Il Segretario**

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

#### **IL VICEPRESIDENTE**

##### **Art. 22 – Il Vicepresidente**

Al Vicepresidente supplisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza, d'impossibilità o di delega di quest'ultimo, cura i collegamenti fra la presidenza e gli

altri organi, in modo particolare con la segreteria e la tesoreria; cura inoltre particolari mansioni di propria competenza stabilite dal regolamento.

## **IL PRESIDENTE**

### **Art. 23 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compete ogni sua attribuzione.

CM

HA

## **DELEGATO DI ZONA**

### **Art. 24 – Il delegato di zona**

Il Consiglio Direttivo può nominare dei soci residenti in aree lontane dalla sede associativa "delegati di zona". Il delegato di zona rappresenta l'Associazione in aree periferiche, cura i collegamenti con il Consiglio Direttivo, la presidenza e la segreteria; può prendere contatti di collaborazione con enti e strutture esterne e avviare iniziative a nome e per conto dell'Associazione, previo avviso e delega favorevole del Consiglio Direttivo, secondo le norme statutarie. Può indire riunioni

dei soci locali, le cui eventuali decisioni hanno potere consultivo, è rappresentante dei soci dell'aria stabilita per qualunque notazione presso il Consiglio Direttivo e promuove nuove adesioni all'Associazione.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

##### Art. 25 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 26 – Esercizio Sociale**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l'Associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

UN

HA

### **Dipendenti - Collaboratori e volontari**

#### **Art. 27 – Dipendenti, collaboratori e volontari**

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal

contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali o impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### MODIFICHE STATUTARIE

#### **Art. 28 – Modifiche statutarie**

Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la Legge italiana.

#### **SCIoglimento**

##### **Art. 29 – Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.

A scioglimento avvenuto, nessun socio può utilizzare il nome ed i simboli dell'Associazione disciolta, fatta eccezione dei soci fondatori, che ne dispongono in comune accordo.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

MD

HA

#### **NORME FINALI**

##### **Art. 30 – Libri associativi**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

#### **Art. 31 – Norme di rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

26

HA